

Lockdown e polizze Furto aziendali: attenzione al 25 Aprile 2020

A partire da questa data le garanzie Furto di numerose attività commerciali al dettaglio italiane potrebbero cessare di efficacia

1

Il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 11 Marzo 2020 con la firma di un nuovo Dpcm è storia: in quella sera abbiamo ascoltato tutti in diretta le nuove misure adottate per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 con l'annuncio della chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni del suddetto decreto hanno prodotto effetto dalla data del 12 marzo 2020 e questo giorno può essere ritenuto la data di inizio del lockdown per le attività suindicate, ovvero il primo giorno con "saracinesche abbassate".

Da quel giorno gran parte dei negozi sono rimasti chiusi e alle preoccupazioni della difficile situazione economica si sono aggiunte anche quelle relative ai locali lasciati chiusi ed incustoditi con le relative merci, con la riapertura prevista a partire dal 4 Maggio.

Una buona premura in questo periodo è sicuramente verificare con un sistema di videosorveglianza, se installato, il buono stato dell'immobile; altra importante accortezza è controllare, che funzioni correttamente l'impianto di allarme, se presente, sia per garantire una migliore prevenzione attiva contro i furti, sia perché – laddove espressamente previsto nel contratto assicurativo sottoscritto - il mancato funzionamento fa venire meno il diritto all'integrale risarcimento del danno, con l'applicazione solitamente di scoperti che rimangono in carico agli assicurati.

Rappresenterebbe, inoltre, una condotta diligente il provvedere ad un controllo periodico dei locali nel rispetto di quanto previsto riguardo le limitazioni agli spostamenti disciplinate dai decreti, poiché nella maggior parte dei contratti assicurativi in essere di tutte le Compagnie assicurative è previsto tra le esclusioni che **la garanzia Furto non opera quando i locali che contengono le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi**, cosicché l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno (in disparte il fatto che di regola un termine minore è previsto per i preziosi e valori).

Nella situazione attuale equivale a dire che, se l'11 Marzo 2020 è stato l'ultimo giorno di presidio dei locali e, poi, questi ultimi sono stati lasciati continuamente incustoditi per 45 gg - alle ore 24:00 del 25 Aprile 2020 le suddette attività potrebbero non essere più coperte dalla garanzia Furto.

Il condizionale è d'obbligo in quanto ci sarà da comprendere meglio l'interpretazione che verrà assegnata dalle Compagnie o in sede giudiziale al termine incustodito: la custodia possiamo definirla come l'attività di controllo di un bene, oggetto appunto di una responsabile vigilanza.

Possiamo ritenere, quindi, che l'impianto di allarme o di videosorveglianza o un servizio di vigilanza consentano di realizzare una corretta custodia dei locali e dei beni assicurati? Ciò sarà tutto da dimostrare, ma quello che possiamo ritenere con certezza è che in assenza di tali mezzi di prevenzione attivi ed in assenza di un controllo fisico dei locali si possa parlare di beni incustoditi.

2

Pertanto il termine dei 45gg, ovvero la data del 25 Aprile 2020 con riferimento al lockdown delle attività commerciali, è un limite temporale cruciale a cui prestare molta attenzione.

Foligno, lì 20/04/2020

L'autore

Agente Generale

Dott. Alessandro Silvestrini